

## **ONERI DEDUCIBILI VARI**

### **1. Contributi obbligatori : Contributo al S.S.N. pagato nelle polizze di assicurazione R.C. veicoli**

**D.** Il contributo al Servizio sanitario nazionale che si paga nelle polizze di assicurazione di responsabilita' civile per i veicoli puo' essere considerato un onere deducibile?

**R.** Il contributo al S.S.N. pagato nelle polizze di assicurazione R.C. veicoli rientra tra i contributi previdenziali ed assistenziali, versati a seguito di disposizioni di legge, deducibili dal reddito complessivo, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e), del TUIR.

Infatti, le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi (Modd. 730 e 740) precisano che tra i detti contributi rientrano anche quelli sanitari obbligatori effettivamente versati per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (c.d. "tassa sulla salute") tra i quali rientra il contributo in esame. Infatti, l'art. 11-bis, comma 2, inserito dall'art. 126 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n.175, nella legge 24 dicembre 1969, n. 990, prevede espressamente che detto contributo si applica, con aliquota del 6,5 per cento, sui premi incassati e che deve essere distintamente indicato in polizza e nelle quietanze; inoltre, la medesima disposizione stabilisce che l'assicuratore ha diritto di rivalersi nei confronti del contraente per l'importo del contributo.

( Circolare n. 108/E del 03/05/1996)

### **2. Assicurazioni infortuni conducente auto**

**D.** Le assicurazioni infortuni relative al conducente auto sono detraibili?

**R.** Le assicurazioni infortuni relative al conducente auto, stipulate normalmente in aggiunta alla ordinaria polizza R.C. auto, rientrano tra quelle previste dal comma 1, lettera f), dell'art. 13-bis del TUIR, per cui danno diritto a detrazione fino all'importo di L. 2.500.000.

( Circolare n. 95/E del 12/05/2000 )

### **3. Assegni alimentari e assegno periodico al coniuge**

**D.** Nel rigo E21 deve essere indicato "l'assegno periodico corrisposto al coniuge con esclusione della quota di mantenimento dei figli". Nel rigo E22 vanno invece indicati "...e nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti ai familiari indicati nell'art. 433 cc".

Dalla lettura delle istruzioni sembrerebbe intendersi una distinzione fra assegni di mantenimento ed assegni alimentari: i primi non dovrebbero essere dedotti, i secondi si'. Potrebbe, tuttavia, esserci coincidenza tra il concetto di assegno di mantenimento e quello di assegno familiare? In tal caso il totale di quanto corrisposto sarebbe deducibile.

**R.** L'indicazione degli importi degli assegni di mantenimento e di quelli alimentari avviene in due righe diversi in quanto differiscono nel loro trattamento tributario. L'assegno di mantenimento, ai sensi della lettera c), del comma 1, dell'art.10 del TUIR, e' deducibile solo per la parte spettante al coniuge. Tale quota, se non e' diversamente esplicitato, si presume essere pari al 50 per cento dell'importo totale.

L'assegno alimentare, ai sensi della successiva lettera d), e', invece, deducibile per il suo intero importo.  
( Circolare n. 95/E del 12/05/2000)

#### **4. Contributo al CSSN**

**D.** Si chiede se il contraente possa dedurre dal proprio reddito gli importi pagati per CSSN in relazione ad assicurazioni auto RCA, nel caso in cui il contratto stipulato assicuri, attraverso il pagamento di unico premio, tutti i veicoli del nucleo familiare prescindendo dall'intestatario dei veicoli stessi.

**R.** La deducibilita' del contributo per il servizio sanitario nazionale discende dalla circostanza che tale contributo e' compreso tra quelli di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), del TUIR. Il contraente che stipula una polizza per responsabilita' civile, e' obbligato al pagamento del CSSN. Poiche' l'obbligo e' collegato alla stipula della polizza, ai fini della deducibilita', si deve prescindere dalla titolarita' giuridica del veicolo cui la polizza si riferisce e considerare comunque deducibile l'importo versato per CSSN.

( Circolare n. 101/E del 19/05/2000 )

#### **5. Contributi sanitari**

**D.** Le istruzioni ministeriali prevedono la deducibilita' dei contributi sanitari obbligatori versati al servizio sanitario nazionale con il premio di assicurazione di responsabilita' civile per i veicoli. E' possibile dedurre anche il contributo al Servizio sanitario nazionale pagato su polizze relative a mezzi agricoli?

**R.** Sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e), del Tuir, tutti i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge e pertanto possono essere dedotti dal contribuente anche i contributi obbligatori al servizio sanitario nazionale versato con il premio di assicurazione di responsabilita' civile per i mezzi agricoli. Si precisa che la deducibilita' e' ammessa solo con riferimento al contributo al servizio sanitario per il quale l'assicuratore ha esercitato il diritto di rivalsa.

La circostanza che il mezzo agricolo sia utilizzato quale bene strumentale per l'esercizio dell'attivita' agricola non preclude la deduzione, in quanto, fino al 31 dicembre 1997, al contributo al servizio sanitario nazionale venivano assoggettati anche i redditi di terreni, sia dominicali che agrari, e che tale contributo era comunque deducibile dal reddito complessivo.

( Circolare n. 55/E del 14/06/2001 )

#### **6. Contributi INAIL**

**D.** E' possibile considerare onere deducibile l'importo a carico del soggetto percettore di redditi per collaborazioni coordinate e continuative che viene versato nel corso dell'anno 2000 all'INAIL con la voce "assicurazione obbligatoria sul lavoro e malattie professionali?

**R.** In base alla lettera e) dell'articolo 10 del Tuir sono deducibili i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge.  
Sara' pertanto possibile dedurre dal reddito complessivo del collaboratore

la quota a suo carico -pari ad 1/3 del premio- versata nel corso dell'anno 2000 all'INAIL per l'assicurazione obbligatoria sul lavoro e malattie professionali.

Si ritiene, infatti, che le somme versate a titolo di premio all'INAIL abbiano la natura di contributo assistenziale in quanto volte a garantire il lavoratore parasubordinato nell'ipotesi di infortunio o malattia.

( Circolare n. 55/E del 14/06/2001 )

### **7. Coniugi separati - versamento al coniuge separato di somma in unica soluzione.**

D. Si chiede se, in caso di somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato, le somme stesse possano essere dedotte dal reddito ai sensi dell'articolo 10, lettera c) del Tuir.

R. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del Tuir sono deducibili dal reddito complessivo "gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;...".

La formulazione adottata dalla norma ed in particolare il riferimento ai soli "assegni periodici" impedisce la deduzione dal reddito complessivo del contribuente delle somme corrisposte al coniuge in unica soluzione.

Una interpretazione che vada al di là del tenore testuale della norma sarebbe infatti in contrasto con il principio di tassatività degli oneri deducibili.

( Circolare n. 7/E del 26/01/2001 )

### **8. Assegni al coniuge**

D. In una sentenza di separazione consensuale e' scritto: Le rate di mutuo contratto per l'acquisto della casa saranno pagate dal Sig. xxxx per l'intero ammontare e senza poter chiedere alla moglie il rimborso della quota. La Sig.ra yyy per tale ragione e come corrispettivo rinuncia all'assegno mensile di mantenimento. Puo' il Sig. xxx considerare tale importo come alimenti e quindi dedurli dal reddito complessivo?

R. Nel caso prospettato non e' possibile considerare l'importo del mutuo come onere deducibile ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett.c), del Tuir, in quanto il coniuge ha espressamente rinunciato all'assegno di mantenimento. Inoltre, le somme destinate alle rate di mutuo, che non vengono corrisposte al coniuge stesso, bensì direttamente all'istituto mutuante, non sembrano collegate ai medesimi presupposti dell'assegno di mantenimento.

( Circolare n. 7/E del 26/01/2001 )

### **9. Deducibilità di contributi previdenziali obbligatori e facoltativi versati per persone fiscalmente a carico.**

D. Per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 47 del 2000, che ha riformulato l'articolo 10, comma 1, lettera e), e comma 2 del Tuir, e' previsto, tra l'altro, che per gli oneri di cui alla lettera e-bis) del comma 1, sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito.

Tale disposizione si applica, altresì, per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico.

Tenuto conto che nel modello di dichiarazione Unico Persone Fisiche 2002 tale disposizione è evidenziata in grassetto come novità soltanto in riferimento ai contributi volontari, si chiede di conoscere se è possibile dedurre i contributi agricoli unificati versati obbligatoriamente all'INPS (gestione ex SCAU) anche se sostenuti per i familiari coadiuvanti fiscalmente a carico.

( Circolare n. 7/E del 26/01/2001 )

**R.** Il periodo aggiunto nel comma 2 dell'articolo 10 del TUIR consente la deduzione delle somme versate alle forme di previdenza per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile fiscalmente a carico.

Tale previsione si applica in riferimento ai contributi indicati nella citata lettera e) del comma 1, dell'articolo 10 del Tuir e, pertanto, sia ai contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge che a quelli facoltativamente versati alla forma pensionistica di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Pertanto, la deduzione compete anche in relazione ai contributi agricoli unificati obbligatori versati per i familiari fiscalmente a carico.

( Circolare n. 7/E del 26/01/2001 )

#### **10. Contributo al servizio sanitario nazionale**

**D.** Si chiede di conoscere se il contributo al servizio sanitario nazionale versato con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli è deducibile qualora la spesa sia effettivamente sostenuta dal genitore in riferimento ad una polizza di assicurazione RCA intestata al figlio fiscalmente a carico.

**R.** Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e), del Tuir, sono deducibili i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge. Inoltre, lo stesso articolo 10, comma 2, prevede che tali oneri sono deducibili anche se sono stati sostenuti per le persone indicate nell'art. 433 del codice civile, se fiscalmente a carico. Ne consegue che anche il contributo al servizio sanitario nazionale versato con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli è deducibile qualora la spesa sia effettivamente sostenuta dal genitore in riferimento ad una polizza di assicurazione RCA intestata al figlio fiscalmente a carico.

( Circolare n. 7/E del 26/01/2001 )

#### **11. Contributi al FASI**

**D.** I contributi versati al FASI sono deducibili?

**R.** Per quanto concerne la disciplina applicabile ai contributi per assistenza sanitaria versati al FASI si rammenta che alcune istruzioni sono state già impartite da questa Amministrazione, in particolare con la circolare n. 55/E del 1999. Si ricorda che detti contributi sono versati, in base al relativo statuto, dalle imprese industriali per i dirigenti in servizio e per quelli in pensione. Una parte della contribuzione è, inoltre, a carico dei dirigenti in servizio ed in pensione che abbiano aderito al FASI

I contributi versati per i dirigenti in servizio, tanto dal datore di lavoro quanto dai dirigenti stessi, sono esclusi, in applicazione della

disposizione prevista dall'articolo 48, lettera a) del Tuir, dalla formazione del reddito di lavoro dipendente del dirigente interessato per un importo complessivo non superiore al limite stabilito dalla richiamata norma (fino all'anno 2002  $\text{€}$  3615,20). Resta fermo che eventuali contributi versati in eccedenza rispetto al predetto limite devono essere computati (per la parte eccedente) nella determinazione del reddito. Per quanto concerne, invece, i dirigenti in pensione, la quota di contributi a loro carico non è in alcun modo deducibile in quanto, essendo cessato il rapporto di lavoro, non può trovare applicazione la norma di cui all'art.48, comma 2, lettera a), del TUIR. I contributi al FASI versati dal datore per i pensionati - in misura cumulativa - non assumono per questi ultimi rilevanza reddituale, né consentono ai pensionati stessi di fruire di una deduzione dal reddito. ( Circolare n. 54/E del 19/06/2002 )

## **12. Spese per assistenza specifica**

**D.** L'articolo 10, comma 1, lettera b) del D.P.R. 917/86 prevede che le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave o permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono deducibili dal reddito complessivo. Poiché alcuni Istituti di assistenza per anziani rilasciano, sulla base di quanto previsto da una delibera regionale, una dichiarazione nella quale vengono indicate le "spese per prestazioni assistenziali continue e specifiche" sostenute da persone definite "non autosufficienti" e che tale situazione di non autosufficienza, secondo quanto riportato nella delibera regionale, può riguardare sia i portatori di handicap che le persone anziane, si chiede se, indipendentemente dalla normativa regionale, è in ogni caso necessario accertare il riconoscimento della invalidità da parte della commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/92 o da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, purché siano presenti le condizioni di minorazione previste dall'articolo 3 della citata legge 104/92. Inoltre si chiede di conoscere se è comunque necessario che nella certificazione rilasciata vengano indicate la retta totale pagata e separatamente le spese mediche e quelle di assistenza specifica in modo da verificare che in queste ultime spese non siano incluse anche quelle relative al "vitto e alloggio".

**R.** È sempre necessario il riconoscimento dell'handicap ai sensi della legge 104 del 5 febbraio 1992, nonché la ripartizione delle somme pagate tra spese mediche e di assistenza specifica e spese relative al vitto ed alloggio.

( Circolare n. 24/E del 10/06/2004 )

## **13. PREMI VERSATI ALL'INAIL**

**D.** I premi relativi all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni che un imprenditore agricolo versa per la propria posizione, sono deducibili dal reddito complessivo?

**R.** In base alla lettera e) dell'articolo 10 del Tuir sono deducibili i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge.

Con particolare riferimento alla figura dell'imprenditore agricolo, con circolare n. 137 del 1997, è stato precisato che i contributi versati dall'imprenditore agricolo all'Inps-Gestione ex SCAU, per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale, sono deducibili dal reddito complessivo. Tale interpretazione è stata assunta in considerazione del fatto

che l'articolo 10, comma 1, lettera a), del Tuir stabilisce che costituiscono oneri deducibili dal reddito complessivo "i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione" e che "sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati". Considerata la collocazione dell'esclusione della deducibilità di tali oneri nella predetta lettera a) anziché nella lettera e) del medesimo articolo 10 del Tuir - in base al quale sono deducibili "i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge" - si è ritenuto che i contributi versati dall'imprenditore agricolo all'Inps-Gestione ex SCAU per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale sono deducibili, mentre la previsione di indeducibilità resta riferita alla parte dei contributi e dei premi che si riferisce ai lavoratori dipendenti. Deve ritenersi che sulla base di tali argomentazioni risultino deducibili dal reddito complessivo anche i premi relativi all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni versati dall'imprenditore agricolo per la propria posizione in quanto detti premi sono compresi tra quelli versati all'Inps-Gestione ex SCAU.

( Circolare n. 15/E del 20/04/2005 )